

Delibera n. 100/2018

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 ottobre 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** in particolare l’articolo 8 (*“Informazioni di viaggio”*), paragrafo 1, del Regolamento, secondo il quale: *“[l]e imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto”*;
- VISTO** l’articolo 9 (*“Informazioni relative al viaggio”*), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale: *“[i]n caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”*;

- VISTA** la segnalazione presentata all’Autorità, in data 16 maggio 2018, prot. ART 4067/2018, da Federconsumatori Calabria, con cui è stata resa nota l'impossibilità, da parte degli utenti, di poter procedere all’acquisto di titoli di viaggio Trenitalia per treni Intercity (IC) da e per la Calabria durante il mese di agosto 2018. In particolare, detta associazione ha rappresentato all’Autorità che *“nel simulare l’acquisto dei titoli di viaggio con partenza in treno (Frecce, IC, ICN) per i giorni di agosto del c.a. e con partenza/arrivo dalle stazioni di Reggio Calabria e Lamezia Terme Centrale, è stata verificata l’impossibilità di accedere a qualsiasi ipotesi di acquisto di titolo di viaggio in IC. Da e per la Calabria e per l’intero mese. Diversamente, risultano acquistabili titoli di viaggio con Frecce e ICN”*;
- VISTA** la nota dell’Autorità, prot. 4263/2018 del 22 maggio 2018, con la quale si chiedevano a Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Trenitalia, prot. ART 4772/2018 del 6 giugno 2018, con cui la stessa evidenziava che:
- l’indisponibilità per l’acquisto di biglietti su alcuni treni IC da e per la Calabria in servizio nei mesi di luglio e agosto *“è stata causata dalla modifica alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Villa San Giovanni e Bagnara”*, disposta da RFI S.p.A. (di seguito: RFI) tra il 9 luglio e il 10 settembre, per lo svolgimento di lavori;
 - il 10 maggio 2018 RFI ha comunicato *“le modifiche degli orari di circolazione dei treni coinvolti”* (IC, ICN, Regionali e alcune Frecce), rilasciando nuove tracce orarie tra il 10 e l’11 maggio nel rispetto delle prescrizioni del Prospetto Informativo di Rete 2018 (P.I.R.) che stabilisce che il provvedimento di emissione delle nuove tracce sia adottato almeno 60 giorni prima della data di inizio circolazione dei treni interessati;
 - rilasciate le nuove tracce da parte di RFI, Trenitalia ha caricato progressivamente sui sistemi di vendita (tra il 20 e il 28 maggio) i treni interessati dalle modifiche alla circolazione;
 - Trenitalia, sin dal 22 febbraio 2018, acquisite da RFI le informazioni di dettaglio sulle modifiche alla circolazione, *“ha prudenzialmente inibito, su tutti i sistemi di vendita, l’acquisto di biglietti dei treni che sarebbero stati coinvolti”*;
 - avrebbe assicurato (senza specificare un termine) *“la più ampia informazione alla clientela in merito alle suddette modifiche alla circolazione attraverso una comunicazione pubblicata”* sul proprio sito web aziendale *“Trenitalia.com”*, nonché tramite l’affissione di locandine presso le stazioni interessate;
- VISTA** la nota dell’Autorità, prot. 5721/2018 del 5 luglio 2018, con la quale si chiedevano a Trenitalia ulteriori informazioni, corredate della relativa documentazione;

VISTA

la nota di risposta di Trenitalia, prot. ART 6042/2018 del 17 luglio 2018, da cui emergeva che:

- a) i treni coinvolti dalla variazione oraria sono stati n. 31, di cui:
- n. 14 Intercity;
 - n. 9 Intercity notte;
 - n. 4 Frecciabianca;
 - n. 4 Frecciargento;

Trenitalia ha fornito *“l’elenco dei treni interessati dalla variazione (...) che, a seguito della modifica della traccia di circolazione, hanno assunto sui sistemi di vendita una numerazione diversa da quella originaria”*;

- b) dalle ore 15:22 del 6 luglio 2018, sul sito “Trenitalia.com” sono stati pubblicati gli avvisi delle modifiche alla circolazione per lavori programmati di potenziamento della linea tra Bagnara e Villa San Giovanni. Nella locandina informativa allegata da Trenitalia si legge, tra l’altro, *“l’offerta commerciale dei treni regionali e della lunga percorrenza sarà modificata. Gli orari aggiornati saranno disponibili sui quadri murali nelle stazioni interessate. Tutti i canali di informazione e vendita di Trenitalia S.p.A. sono aggiornati con la nuova offerta oraria”*;
- c) gli utenti sono stati informati in merito *“all’impossibilità di acquistare i biglietti relativi ai suddetti treni”* attraverso la visualizzazione di uno specifico pittogramma rappresentante l’impossibilità di acquisto (carrello con divieto di accesso) e con l’inserimento, indipendentemente dalla specifica ragione, di un messaggio generico che escludeva l’acquisto della soluzione;

CONSIDERATO

che tra le informazioni che devono essere fornite agli utenti che ne facciano richiesta prima del viaggio, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento figurano (allegato II, parte I: Informazioni prima del viaggio) le *“attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto”*;

OSSERVATO

che per effetto dei lavori programmati da RFI e delle conseguenti modifiche alla circolazione e all’offerta commerciale alcuni treni originariamente previsti hanno assunto nei sistemi di vendita una nuova numerazione e dei nuovi orari (come risulta dalle informazioni fornite dalla stessa Trenitalia), determinando, pertanto, l’interruzione o comunque la variazione del servizio originariamente programmato sulle tratte da e per Reggio Calabria dal 9 luglio al 10 settembre 2018;

CONSIDERATO

che dalla documentazione agli atti risulta che Trenitalia:

- come espressamente dichiarato dalla stessa nell’ambito delle informazioni rese all’Autorità, era a conoscenza sin dal 22 febbraio 2018 delle informazioni di dettaglio sulle modifiche alla circolazione, acquisite da RFI, nonché, dal 10 maggio 2018, delle modifiche degli orari di circolazione dei treni coinvolti;

- soltanto il 6 luglio 2018 provvedeva a pubblicare sul proprio sito web “*gli avvisi delle modifiche alla circolazione sulla linea Battipaglia-Rosarno-Reggio Calabria Centrale, previsti dal 9 luglio al 10 settembre 2018, per lavori programmati di potenziamento della linea tra Bagnara e Villa San Giovanni*” e dei conseguenti aggiornamenti degli orari;
- fino a tale data si è limitata ad apporre, nell’ambito del sistema di ricerca e vendita biglietti, un pittogramma che rappresenta l’impossibilità di acquisto, senza fornire ulteriori informazioni in merito a variazioni di orario in relazione alle tratte da e per la Calabria nel periodo dal 9 luglio al 10 settembre 2018;

RILEVATO

che, alla luce delle evidenze agli atti, pertanto, Trenitalia S.p.A. non risulta aver fornito tutte le informazioni minime di cui all'allegato II, parte I, del Regolamento in relazione ai viaggi per i quali offriva un contratto di trasporto e, nello specifico, non ha informato i passeggeri, che ne hanno fatto richiesta tramite consultazione del sito internet per ottenere le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, “*delle attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto*”;

RITENUTO

pertanto che sussistano, per le ragioni illustrate, i presupposti per l’avvio d’ufficio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia S.p.A., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, in particolare per non aver provveduto ad informare gli utenti, che ne abbiano fatto richiesta tramite la consultazione del sito internet, delle “*attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto*”;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l’avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all’esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;

5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 1.666,66 euro (milleseicentossantasei/66), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 100/2018". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Roma, 11 ottobre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

Andrea Camanzi